



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 18 del 15/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI AGROFARMACI NEI COMUNI DELLA FRANCIACORTA DOGC".

L'anno 2013, addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore 09.30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BOLDI LAURA	Sindaco	SI
CORSINI LORENZO	Consigliere	SI
FORELLI CRISTINA	Consigliere	SI
GANDINI EMILIO	Consigliere	SI
GAVAZZI GIOVANNI	Consigliere	SI
FRANCHI MARIO	Consigliere	SI
PEDRETTI MARINELLA	Consigliere	SI
DELBONO DANIELA	Consigliere	SI
BONIOTTI DOMENICO LUIGI	Consigliere	SI
MORANDI CAROLA	Consigliere	NO
DELBONO STEFANO	Consigliere	SI
RAVARINI ELISA	Consigliere	NO
BUFFOLI UGO	Consigliere	SI
MUSATTI PAOLO	Consigliere	SI
MUSATI MARIO	Consigliere	NO
DELLE FONTANE LUCIA	Consigliere	SI
CHIARI ELISA	Consigliere	SI

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa alla riunione l'assessore esterno BORIONI NICOLETTA

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Siciliano dott. Domenico** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Ing. Laura Boldi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL' USO DEGLI AGRO FARMACI NEI COMUNI DELLA FRANCIACORTA DOGC".

Introduce l'argomento il Sindaco dichiarando che si tratta di uno strumento innovativo del settore, poiché non opprime le attività ma le regola. Si è pervenuti a questa Convenzione anche con il supporto dell'ASL e il Consorzio ne è soddisfatto. Pone altresì l'accento sull'innovazione dell'agricoltura biologica anche in funzione di non mettere a repentaglio la salute delle persone. Dichiara che sono state ottemperate le distanze dagli edifici pubblici

PREMESSO che:

- la Franciacorta è un territorio con forte vocazione vitivinicola sul quale è diffuso l'uso di agrofarmaci quali strumenti di difesa antiparassitaria;
- in tale zona è presente un consorzio di produttori denominato "Consorzio per la tutela del Franciacorta" che si è dotato di un "Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta" in cui è stato individuato un perimetro ove sono ricompresi i territori comunali vocati alla produzione del Franciacorta;
- nel corso del 2011 è emersa tra le istituzioni la volontà di stilare un documento che regoli i rapporti di convivenza tra viticoltori e cittadini e che codifichi alcune norme di buona pratica da applicare laddove la viticoltura professionale convive con le aree urbane;
- a tal proposito, con il supporto tecnico/scientifico del Consorzio per la Tutela del Franciacorta, è stata costituita una commissione con rappresentanti dei Comuni della Franciacorta, rappresentanti di ASL, ARPA e del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, con lo scopo di disciplinare in modo congiunto le procedure per l'uso corretto di tali agrofarmaci;
- lo strumento più idoneo per adottare procedure contestuali e condivise finalizzate alla regolamentazione dell'uso degli agrofarmaci nei Comuni della Franciacorta DOGC, risultava essere quello del protocollo d'intesa;
- e pertanto con delibera di G.C. n. 20 del 01/03/2012 è stato approvato il protocollo d'intesa;

DATO ATTO che durante il 2012:

- sono state tenute varie riunioni tecniche tra il Comune di Erbusco, individuato nella succitata delibera come Ente capofila, i tecnici dell'ASL e il "Consorzio per la tutela del Franciacorta";
- sono state coinvolte, quali parti sociali ed economiche interessate, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste ed i comitati, la Commissione ecologia del Comune di Erbusco, le liste civiche dei Comuni nonché gli enti ASL e ARPA;

RAVVISATO che nel frattempo:

- è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione denominato "Terra della Franciacorta-Piano delle strategie per il modello di sviluppo sostenibile d'area vasta", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 febbraio 2012 n. 2;
- con verbale del 10/10/2012 dell'assemblea dei sindaci, l'iniziativa della redazione del Regolamento è stata trasferita dal protocollo d'intesa all'accordo di collaborazione denominato "Terra della Franciacorta";

VISTO lo schema di Regolamento approvato dall'assemblea dei Sindaci in data 19/04/2013, pervenuto al protocollo n. 5879 del 24/04/2013;

DATO ATTO che lo schema di Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Franciacorta nella seduta del 23/04/2013;

UDITI i seguenti interventi:

BUFFOLI: chiede in che modo viene effettuato il controllo e auspica un sollecito intervento dell'ASL affinché gli operatori siano sensibilizzati.

SINDACO: Il controllo viene effettuato dalla Polizia Locale, previa partecipazione a corso di formazione che coinvolge anche le aziende del settore. Precisa nuovamente che si tratta di un passo importante con la premialità dello strumento da adottare;

DELLE FONTANE: dichiara che aveva tempo fa presentato un documento al Comune su tale tema. Il Regolamento è un fatto positivo sul territorio da salvaguardare così anche per la salute pubblica, e condivide i principi contenuti. Chiede poi di allegare al Regolamento una integrazione agli artt. 3, 4 e 6, e precisamente: ART. 3 – Vietare prodotti con agenti mutageni e cancerogeni; ART. 4- La fascia di rispetto deve essere di m. 50 conformemente a quanto previsto dalla sentenza CDS 1281/2013 che richiama il principio di precauzione di cui all'art. 174 del trattato C.E.; ART. 6 – Divieto assoluto di diserbo sottopianta perché tale metodo agronomico è inutile, inquinante e controproducente;

CHIARI: esprime le proprie perplessità anche in funzione dei divieti (anche in riferimento all'amianto non veniva paventata la futura pericolosità);

DELBONO STEFANO: esprime le proprie positive valutazioni anche in funzione del prodotto biologico a cui il mercato è molto attento. Il provvedimento da adottare salvaguarda tale attività inserendo delle regole precise.

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia ed attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. -D.Lgs. 18,08.2000, n. 267;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 12 (maggioranza, Buffoli, Musati, Delbono Stefano) , contrari nessuno; astenuti nr. 2 (Delle Fontane, Chiari) , espressi nelle forme di legge dai nr. 14 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che quanto espresso in premessa costituisce motivazione di quanto deliberato nel presente atto.
- 2) **DI APPROVARE** il "Regolamento sull'uso degli agrofarmaci nei Comuni della Franciacorta docg", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI DARE MANDATO** alla segreteria dell'Accordo Terra della Franciacorta di richiedere all'AsI, con tempestività, un corso di formazione degli agenti di Polizia Locale, secondo gli accordi e gli impegni assunti negli incontri.
- 4) **DI TRASMETTERE** copia delle presente deliberazione:
 - alla Segreteria dell'Accordo Terra di Franciacorta;
 - all'AsI di Brescia affinché provveda a valutare la necessità di modificare l'articolato specifico in materia del Titolo II del Regolamento Locale di Igiene vigente;
 - all'Ufficio Ecologia del Comune di Monticelli Brusati;
 - all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Monticelli Brusati affinché vigili sul rispetto del Regolamento;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs, 267/2000.

CON voti favorevoli nr. 12 (maggioranza, Buffoli, Musati, Delbono Stefano) , contrari nessuno; astenuti nr. 2 (Delle Fontane, Chiari) , espressi nelle forme di legge dai nr. 14 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI AGROFARMACI NEI COMUNI DELLA FRANCIACORTA DOCG

1. Premesse

- 1.1. Il presente regolamento ha lo scopo di normare le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari sui vigneti, laddove i contesti urbani coesistono con l'attività agricola.
- 1.2. A tal fine vengono identificate le Aree di confine e le Aree sensibili così come di seguito descritte:

Aree di confine i contesti in cui il vigneto confina con abitazioni, spazi commerciali, strade pubbliche dotate di passaggio pedonale (marciapiedi), piste ciclabili segnalate ed opportunamente delimitate (Codice della strada, art.3.39), corsi d'acqua tra quelli mappati nel Reticolo Idrico Primario e Reticolo Idrico Minore.

Aree sensibili i contesti in cui il vigneto confina con siti di cui all'art. 15 comma 2 del Dlgs 150 del 14/08/12, cioè parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed aree adiacenti alle strutture sanitarie.
- 1.3. Tra un vigneto e le Aree di confine o sensibili deve essere interposta una "fascia di rispetto". Per "fascia di rispetto" s'intende la distanza in metri tra il perimetro esterno del vigneto e il contesto oggetto di tutela (abitazione, scuola, pista ciclabile ecc...). Tale "fascia di rispetto" è pertanto da intendersi comprensiva della capezzagna e/o testata del vigneto.
- 1.4. All'interno delle fasce di rispetto i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati secondo quanto descritto al successivo articolo 4.
- 1.5. I destinatari di quanto previsto nel presente Regolamento sono tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, professionali e non professionali, cui competenze e obblighi sono descritti dalla normativa vigente.
- 1.6. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per non creare pregiudizio alla pubblica incolumità e rispettare la proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
- 1.7. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di vendita, acquisto, utilizzo, manipolazione, stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sicurezza, norme ambientali. Si rimanda all'appendice 2 per i principali riferimenti normativi.

2. Campo di applicazione

- 2.1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio dei Comuni anche solo parzialmente ricompresi nella Denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta che ne abbiamo approvato il testo a norma di legge .

3. Divieti

- 3.1. In tutto il territorio di cui all'art. 2.1 :

- 3.1.1. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa della vite e diserbanti classificati in etichetta come Tossici (T) e Molto tossici (T+);

- 3.1.2. Sono vietati i trattamenti fitosanitari con mezzi aerei;
- 3.1.3. E' consentita la distribuzione dei prodotti fitosanitari solo in assenza di vento;
- 3.1.4. Con una frequenza di 3 anni tutte le macchine irroratrici devono essere sottoposte al controllo funzionale presso uno dei centri regionali accreditati a partire dall'approvazione del presente regolamento.

4. Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari

- 4.1. Trattamenti ai vigneti nelle "Aree di confine" (tabella 1) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.
- 4.1.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree di confine" è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo 1.2.
- 4.1.2. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare ridotta ed in via di formazione (fino al 20 maggio), deve essere mantenuta una fascia di rispetto - come definita all'articolo 1.3 - di almeno 20 m. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.
- 4.1.3. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare formata (dopo il 20 maggio) deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 m. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto o in alternativa trattamenti bidirezionali a ventole spente. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.
- 4.1.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela, la fascia di rispetto è di 10 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.
- 4.1.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori dei vigneti, comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;
- 4.1.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe di altezza non inferiore a 3 metri in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai commi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 possono essere ridotte del 50%.
- 4.1.7. Non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.
- 4.1.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.
- 4.2. Trattamenti ai vigneti nelle "Aree sensibili" (tabella 2) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.
- 4.2.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree sensibili" è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo 1.2.

4.2.2. I trattamenti sono consentiti negli orari di chiusura delle strutture elencate all'articolo 1.2; qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

4.2.3. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto di almeno 20 m. In questa fascia sono consentiti sempre trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto e trattamenti bidirezionali a ventole spente solo dopo il 20 maggio. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

4.2.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela la fascia di rispetto è di 10 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.

4.2.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori dei vigneti, comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;

4.2.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai commi 4.2.3, e 4.2.4 possono essere ridotte del 25%.

4.2.7. Fermo restando quanto riportato al comma 4.2.2, non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

4.2.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata negli orari di chiusura delle strutture definite all'articolo 1.2, qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

4.3. Trattamenti ai vigneti con irroratrici non dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o di bocchette orientabili e in ogni caso che non consentono una distribuzione mirata ad un solo lato

4.3.1. La fascia di rispetto è di 30 metri nelle "Aree di confine" e di 50 metri nelle "Aree sensibili", indipendentemente dal periodo dell'anno e dall'orientamento dei filari.

4.3.2. All'interno della fascia di rispetto il trattamento deve essere eseguito a ventole spente. Se l'irroratrice è dotata di sistemi di chiusura bilaterale degli ugelli, quelli rivolti verso l'esterno della coltura da trattare devono essere chiusi.

4.4. Trattamenti con irroratrici dotate di pannelli recuperatori di prodotto.

4.4.1. Non sono previste fasce di rispetto a condizione che i pannelli recuperatori abbiano altezza maggiore o uguale a quella della parete fogliare da trattare.

5. Obblighi per i nuovi impianti

5.1. In caso d'impianto di un nuovo vigneto in "Area di confine" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non vitata di 10 metri misurata dal palo di testata o filare più esterno fino al confine dell'area di confine o sensibile.

5.2. In caso d'impianto di un nuovo vigneto in "Area sensibile" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non vitata di 20 metri misurata dal palo di testata o filare più esterno fino al confine dell'area di confine o sensibile.

- 5.3. Gli obblighi di cui ai commi 5.1 e 5.2 valgono esclusivamente nei confronti dei contesti oggetto di tutela già esistenti al momento dell'impianto del vigneto. Non hanno quindi valore in tutti i casi di strutture sorte dopo l'impianto del vigneto.

6. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

- 6.1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile su organi non bersaglio.
- 6.2. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto fila non dovrà eccedere i 60 cm.
- 6.3. Sono consentiti al massimo tre trattamenti di diserbo all'anno, di norma da eseguire su erbe basse e comunque non in fioritura.
- 6.4. Nelle Aree di confine e nelle Aree sensibili gli interventi di diserbo devono essere eseguiti mantenendo una fascia di rispetto non trattata per una larghezza di almeno 5 metri.
- 6.5. Il trattamento con sostanze diserbanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini.

7. Sanzioni

- 7.1. Salvo diverse disposizioni di legge, in particolare salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme specifiche in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7.2. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente Regolamento è attribuita alla polizia municipale.

Appendice 1. Tabelle riassuntive fasce di rispetto

Tabella 1						AREE DI CONFINE			
MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO	FILARI PARALLELI E OBLIQUI				FILARI PERPENDICOLARI				
	SENZA BARRIERA		CON BARRIERA		SENZA BARRIERA	CON BARRIERA			
Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure Uso di pompe a spalla non motorizzate	FINO AL 20/5		20 m.	FINO AL 20/5		10 m.	10 metri	5 metri	
Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente oppure uso di pompe a spalla non motorizzate	DOPO IL 20/5		10 m.	DOPO IL 20/5		5 m.			

Tabella 2					AREE SENSIBILI			
MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO	FILARI PARALLELI E OBLIQUI			FILARI PERPENDICOLARI				
	SENZA BARRIERA	CON BARRIERA		SENZA BARRIERA	CON BARRIERA			
Trattamento rivolto esclusivamente verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente (solo dopo il 20 maggio) oppure Uso di pompe a spalla non motorizzate	20 metri	15 metri		10 metri	7,5 metri			

Appendice 2. Principali riferimenti normativi

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

DIRETTIVA 2009/127/CE Direttiva sulle macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

REGOLAMENTO (UE) N. 546/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012 , N. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, N. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 Norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , N. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART 3 : VIETARE PRODOTTI CON AGENTI
MUTAGENI XN E CANCEROGENI

ART 4 : LA FASCIA DI RISPETTO DEVE ESSERE
DI 50 METRI CONFORMEMENTE A
QUANTO PREVISTO DALLA SENTENZA CBS
1991/1993 CHE RICHIAMA IL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART 174 DEL
TRATTATO C.E.

ART 6 : DIVIETO ASSOLUTO DI DISERBO
SOTTOPILANTA PERCHÉ TALE METODO
AGRONOMICO È INUTILE,
INQUINANTE E CONTROPRODENTE.

Luca Allegrini

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL' USO DEGLI AGRO FARMACI NEI COMUNI DELLA FRANCIACORTA DOGC".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monticelli Brusati, li 10/06/2013



Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Giampietro Fongaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giampietro Fongaro", written over a vertical line that serves as a signature separator.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Ing. Laura Boldi



Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 5 LUG. 2013, per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.



Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico